

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 149

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatore DE PETRIS)

approvata nella seduta del 14 settembre 2016

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE
UN QUADRO PLURIENNALE PER L'AGENZIA DELL'UNIONE
EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI PER IL PERIODO
2018-2022 (COM (2016) 442 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022,

premesso che:

la proposta è volta a istituire il quadro pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 168/2007, del Consiglio, del 15 febbraio 2007, poiché l'attuale quadro giungerà a conclusione nel 2017;

l'articolo 5 del regolamento prevede che la Commissione, nell'elaborare la proposta, debba: consultare il consiglio di amministrazione dell'Agenzia; rispettare le priorità dell'Unione europea sulla base degli orientamenti e delle risoluzioni; tenere conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia; garantire la complementarità con altri organismi, uffici e agenzie dell'UE; comprendere obbligatoriamente tra i settori tematici la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza,

considerato che:

all'articolo 2 della decisione sono individuati i seguenti settori tematici di attività: l'accesso alla giustizia e le vittime di reati; l'uguaglianza e la non discriminazione; la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; la cooperazione giudiziaria e di polizia; l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata; i diritti dei minori; l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom;

l'articolo 3 della proposta reca disposizioni volte a rendere le competenze dell'Agenzia complementari rispetto a quelle di altri organismi che operano nel settore dei diritti fondamentali,

rilevato, in particolare, che:

la proposta conferma per il successivo quinquennio i settori tematici già previsti per il periodo 2013-2017, eliminando l'esclusione della cooperazione giudiziaria in materia penale e aggiungendo un riferimento alla cooperazione di polizia. Sono inoltre rafforzati gli aspetti dell'inclusione sociale nell'ambito del tema relativo all'integrazione dei rom. Negli ultimi anni infatti l'Agenzia ha sviluppato una notevole competenza nella raccolta dei dati su questo tema, come dimostrano i suoi rapporti sulla situazione dei rom in 11 Stati membri,

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato altresì che:

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'articolo 5 del regolamento istitutivo dell'Agenzia prevede che il quadro pluriennale di attività sia adottato ogni cinque anni dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo;

le modalità di azione dell'Agenzia si limitano a quanto è necessario per adempiere il mandato prescritto, in conformità al principio di proporzionalità,

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al settore dell'accesso alla giustizia e le vittime di reati, si sottolinea l'esigenza di compiere ulteriori progressi, come evidenziato dal programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia;

riguardo alla società dell'informazione e, in particolare, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, si ritiene importante consolidare la fiducia e la sicurezza *online*, garantendo l'accesso a una pluralità di informazioni e affrontando altresì gli aspetti inerenti ai diritti fondamentali nel cyberspazio. A tale proposito, sarebbe opportuno rafforzare le politiche volte a tutelare e ad aumentare la libertà e il pluralismo dei *media*, a sostenere l'alfabetizzazione mediatica, a promuovere la protezione dei dati personali e della *privacy* e a lottare contro la criminalità informatica;

in merito ai settori di competenza quali l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti, l'Agenzia dovrebbe continuare a raccogliere dati lavorando a stretto contatto con altre agenzie dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e FRONTEX;

poiché i fenomeni relativi a razzismo e xenofobia, e all'intolleranza ad essi associata, sono in aumento nell'Unione europea, si invita a valutare l'opportunità che l'Agenzia collabori con gli Stati membri, in modo da compiere progressi in questo campo, anche attraverso l'elaborazione di una metodologia comune per la registrazione dei reati generati dall'odio, in cooperazione con Eurostat;

si ritiene necessario che l'Agenzia, oltre a svolgere compiti di raccolta, analisi e diffusione di informazioni e dati, possa effettuare anche un monitoraggio sull'effettivo rispetto dei diritti fondamentali all'interno di ciascuno degli Stati membri;

con riferimento all'articolo 5 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, il quale prevede che i settori tematici dell'attività dell'Agenzia siano definiti in un quadro pluriennale deliberato dal Consiglio, seppure su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo, si

invita a valutare l'opportunità che i compiti di protezione dei diritti fondamentali attribuiti all'Agenzia non siano limitati dalla volontà dei Governi degli Stati membri e che la scelta dei temi sui quali impegnare risorse sia realmente rispondente alle violazioni dei diritti che il cittadino comunitario avverte maggiormente.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

27 luglio 2016

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che:

dal 1° marzo 2007 è operativa l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, istituita con regolamento (CE) n. 168/2007, del Consiglio, del 15 febbraio 2007;

scopo dell'Agenzia è fornire, nella fase di attuazione del diritto dell'Unione europea, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, contribuendo così allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione europea;

ai sensi dell'articolo 5 del regolamento istitutivo, i settori tematici di attività dell'Agenzia sono stabiliti mediante un piano pluriennale di cinque anni, l'ultimo dei quali, previsto dalla decisione n. 252/2013/UE del Consiglio dell'11 marzo 2013, e in vigore per il periodo 2013-2017, è in scadenza alla fine 2017;

rilevato che:

con la proposta in esame si definisce il piano pluriennale dell'Agenzia per il periodo 2018-2022;

i settori tematici di attività dell'Agenzia che si propongono sono i seguenti: *a)* l'accesso alla giustizia e le vittime di reati; *b)* l'uguaglianza e la non discriminazione; *c)* la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali; *d)* la cooperazione giudiziaria e di polizia; *e)* l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti; *f)* il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata; *g)* i diritti dei minori; *h)* l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom (articolo 2);

rispetto al piano pluriennale precedente, si confermano i precedenti settori tematici, eliminando nel contempo l'esclusione della cooperazione giudiziaria in materia penale e aggiungendo un riferimento alla cooperazione di polizia. Sono inoltre rafforzati gli aspetti dell'inclusione sociale nell'ambito del tema relativo all'integrazione dei rom;

la proposta in esame, con l'articolo 3, mira a rendere complementare l'attività dell'Agenzia per i diritti fondamentali rispetto a quella di altre Agenzie che operano nel settore dei diritti fondamentali, come EASO

(asilo), FRONTEX (frontiere esterne), EIGE (uguaglianza di genere), EDPS (privacy), ENISA (sicurezza delle reti e dell'informazione), EURO-POL (polizia), CEPOL (accademia di polizia), EUROFOUND (miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), eu-LISA (sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia);

tenuto conto della risoluzione approvata da questa Commissione il 14 ottobre 2015, (*Doc.* XVIII, n. 99) sulla relazione della Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (COM(2015) 179), e nella risposta della Commissione europea del 5 febbraio 2016 (C(2016) 759);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

appare corretta la base giuridica utilizzata, costituita dall'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sui cosiddetti «poteri impliciti», che prevede una decisione del Consiglio all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, per adottare le disposizioni appropriate per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine. L'adozione del primo quadro pluriennale, relativo al periodo 2007-2012, era fondata sull'articolo 5 del regolamento istitutivo dell'Agenzia, ma tale base giuridica è stata dichiarata invalida dalla Corte di giustizia (causa C-133/06) poiché «derivata», e cioè non fondata sui trattati. Ne consegue, pertanto, la necessità di utilizzare la base giuridica del regolamento istitutivo dell'Agenzia, cioè l'articolo 308 del Trattato CE (corrispondente all'attuale articolo 352 del TFUE), che è la medesima base utilizzata anche per l'adozione del precedente quadro pluriennale 2013-2017;

trattandosi di un aggiornamento dei settori tematici, in cui l'Agenzia opera per periodi quinquennali, come previsto dal regolamento istitutivo, l'atto in esame non può che essere adottato con le procedure europee e quindi nel rispetto del principio di sussidiarietà;

le modalità di azione dell'Agenzia non vanno al di là di quanto necessario per adempiere il mandato prescritto e sono quindi in linea con il principio di proporzionalità;

nel merito, si esprime pieno sostegno alla inclusione, nelle attività dell'Agenzia, dei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, auspicando che gli stessi vengano mantenuti nella versione definitiva della proposta;

si ritiene peraltro necessario includere nel mandato quinquennale dell'Agenzia una attenzione particolare anche ai diritti connessi con il mondo del lavoro;

si ribadisce, infine, la necessità, già espressa nella citata risoluzione approvata da questa Commissione sulla relazione relativa alle Agenzie dell'UE (COM(2015) 179), di mantenere alta l'attenzione sull'esigenza di contenimento delle spese amministrative delle agenzie, valutando l'opportunità di procedere ad accorpamenti tra agenzie che svolgono funzioni similari.